

Civile Sent. Sez. 5 Num. 9016 Anno 2014
Presidente: DI BLASI ANTONINO
Relatore: BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI
Data pubblicazione: 18/04/2014

S E N T E N Z A

sul ricorso n. 23365/08 proposto da:

Società Concessioni Internazionali a r.l., in persona del suo legale rappresentante Randaccio Ranieri, elettivamente domiciliata in Roma, Via Germanico n. 211, presso lo Studio dell'Avv. Riccardo Andriani e con l'Avv. Giuseppe Zizzo la rappresenta e difende, anche disgiuntamente, giusta delega a margine del ricorso;

- **ricorrente** -

201
/14

contro

San Marco S.p.A., in persona del suo Amministratore Unico Di Risio Vincenzo, elettivamente domiciliata in Roma, Via Cicerone n. 28, presso lo Studio dell'Avv. Pietro Di Benedetto, che la rappresenta e difende,



giusta delega a margine del controricorso;;

- **controricorrente** -

avverso la sentenza n. 65/2/07 della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, depositata il 6 luglio 2007;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 4 marzo 2014 dal Consigliere Dott. Ernestino Bruschetta;

udito l'Avv. Riccardo Andriani, per la ricorrente;

udito l'Avv. Pietro Di Benedetto, per la controricorrente;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo Gambardella, che ha concluso per l'accoglimento del primo di ricorso, assorbiti gli altri.

Fatto

Con l'impugnata sentenza n. 65/02/07, depositata il 6 luglio 2007, la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, respinto l'appello della contribuente Società Concessioni Internazionali a r.l., confermava la decisione n. 112/09/06 della Commissione Tributaria di Milano che aveva rigettato il ricorso della ridetta contribuente avverso l'avviso d'accertamento n. 90001/10 emesso dalla concessionaria San Marco S.p.A. a recupero dell'imposta di pubblicità "ancora dovuta" in relazione a impianti inizialmente denunciati come



"opachi" e in seguito "illuminati" senza dar comunicazione della variazione del "tipo" di pubblicità.

La CTR, dopo aver stabilito che "risulta pacificamente acquisito che a far tempo dal 29/08/05 il messaggio era riferito a impianti illuminati e non opachi", che la contribuente non aveva dato "tempestiva comunicazione" della variazione del tipo di pubblicità, giudicava che la concessionaria San Marco S.p.A. avesse correttamente recuperato la differenza tariffaria poiché ai sensi dell'art. 8, comma 2 e 4, d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, in ipotesi di omessa comunicazione di variazione, la pubblicità per impianti illuminati doveva presumersi "effettuata in ogni caso con decorrenza dall'1 gennaio dell'anno in cui era stata accertata".

Contro la sentenza della CTR, la contribuente proponeva ricorso per cassazione affidato a cinque motivi.

La concessionaria San Marco S.p.A. resisteva con controricorso.

Entrambe le parti si avvalevano della facoltà di depositare memoria.

Diritto

1. Con il primo motivo di ricorso la contribuente censurava la sentenza ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., deducendo, in rubrica, "Nullità della sentenza per violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato di cui all'art. 112 c.p.c."; il quesito sottoposto era: "La Corte si pronunci sul principio per cui i giudici di secondo

sentenza R. 1000/05
Corte di Cassazione - copia non ufficiale



grado, avendo diversamente qualificato la fattispecie posta a base della pretesa impositiva, così ricollegando al fatto contestato effetti diversi da quelli individuati nella pretesa stessa, hanno violato i principi di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato".

Il motivo è inammissibile per violazione dell'art. 366 bis c.p.c. perché il quesito si presenta assolutamente astratto, completamente avulso dalla pratica fattispecie; ciò che non consente a questa Corte alcun esercizio nomofilattico, giacché all'ovvia astratta domanda se debbesi censurare un vizio di extrapetizione non può che risponderci affermativamente, restando però impregiudicata la valutazione se in concreto la CTR sia realmente incorsa nell'errore denunciato (Cass. sez. III n. 11542 del 2013; Cass. sez. III n. 2095 del 2013).

2. Con il secondo motivo di ricorso, la contribuente censurava la sentenza ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., deducendo, in rubrica, "Violazione e falsa applicazione dell'art. 8, comma 4, d.lgs. 507/1993, in quanto ritenuto applicabile ai casi di omissione della dichiarazione di variazione della pubblicità di cui all'art. 8, comma 2, d.lgs. 507/1993"; difatti, secondo la contribuente, la CTR avrebbe erroneamente applicato l'art. 8, comma 4, d.lgs. n. 507, che prevede che "Qualora venga omessa la presentazione della dichiarazione, la pubblicità di cui agli articoli 12, 13 e 14, commi 1, 2 e 3, si presume



effettuata in ogni caso con decorrenza dal primo gennaio dell'anno in cui è stata accertata", alla cui diversa fattispecie dell'omessa comunicazione della variazione del tipo di pubblicità di cui all'art. 8, comma 2, d.lgs. n. 507 cit.; il quesito sottoposto era: "Se l'art. 8, comma 4, d.lgs. 507/1993, anche alla luce dei principi di ragionevolezza e di eguaglianza, si applica ai soli casi di omessa presentazione della dichiarazione di inizio della pubblicità di cui al comma 1 dell'art. 8 stesso, e non anche all'omessa presentazione della dichiarazione di variazione di cui al comma 2".

Il motivo è infondato.

Secondo l'art. 8, comma 2, d.lgs. n. 507 cit., "La dichiarazione deve essere presentata anche nei casi di variazione della pubblicità, che comportino la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata, con conseguente nuova imposizione"; norma che, all'evidenza, è nel senso per cui ogni variazione del tipo di pubblicità comporta una nuova e autonoma imposizione; con la conseguenza che alla denuncia di variazione corrisponde, a tutti gli effetti, una denuncia di nuova pubblicità da sottoporre ad una nuova autonoma imposta; e con la finale illazione per cui, non avendo provveduto a dichiarare il nuovo impianto pubblicitario, deve trovare applicazione l'art. 8, comma 4, d.lgs. n. 507 cit., che appunto disciplina i casi di omessa dichiarazione di impianti pubblicitari in precedenza inesistenti.



3. Con il terzo motivo di ricorso, la contribuente censurava la sentenza ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., deducendo, in rubrica, vizio di "Violazione e falsa applicazione dell'art. 8, comma 4, d.lgs. 507/1993 in quanto interpretato nel senso di prevedere una presunzione assoluta"; questo perché, secondo la contribuente, il dato letterale della disposizione non escludeva la possibilità di poter dare prova che la nuova pubblicità era stata realizzata durante l'anno con conseguente assoggettamento a una minore imposizione e non dall'inizio dell'anno come stabiliva la presunzione; il quesito sottoposto era: "Se la presunzione di cui all'art. 8, comma 4, d.lgs. 507/1993 deve essere correttamente intesa, anche alla luce dei principi di eguaglianza e capacità contributiva di cui agli articoli 3 e 53 Cost., quale presunzione relativa".

4. Con il quarto motivo di ricorso, la contribuente denunciava la sentenza ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., deducendo, in rubrica, "Rilevanza e non manifesta infondatezza della questione incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 8, comma 4, d.lgs. 507/1993, con riferimento agli articoli 3 e 53 Costituzione"; secondo la contribuente, difatti, se si fosse ritenuta assoluta la presunzione di cui all'art. 8, comma 4, d.lgs. n. 507 cit., la disposizione sarebbe stata incostituzionale perché l'avrebbe assoggettata a una misura d'imposta superiore rispetto a quella dovuta, giacché la CTR aveva accertato che la modifica



del tipo di impianto era avvenuta solo nell'agosto del 2005, mentre invece la tariffa era stata applicata per l'intero anno; il quesito sottoposto era: "Se è rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, per violazione dei principi di uguaglianza e capacità contributiva di cui agli articoli 3 e 53 Cost., dell'art. 8, comma 4, d.lgs. 507/1993, in relazione all'esclusione della prova contraria".

5. I motivi, che per la loro stretta connessione debbono esser trattati congiuntamente, sono infondati.

In realtà, la CTR non ha affatto affermato che l'imposta *sub iudice* fosse dovuta in applicazione d'una presunzione assoluta circa il tempo annuale dell'esistenza dell'impianto di pubblicità illuminato. Anzi, come evidenziato da questa Corte in narrativa, la CTR ha "in fatto" e senza contestazione accertato che l'impianto illuminante era in essere dal 29 agosto 2005. Cosicché, in applicazione dell'art. 14, comma 1 e 2, d.lgs. n. 507 cit., il quale prevede che l'impianto illuminante esposto per un periodo annuale superiore a tre mesi sia assoggettato all'imposta "per anno solare", correttamente la CTR ha ritenuto legittimo l'impugnato avviso che appunto aveva recuperato la suddetta imposta in quanto la pubblicità luminosa superava i tre mesi di esposizione su base annuale.

6. Con il quinto motivo di ricorso, la contribuente censurava la sentenza ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., deducendo, in rubrica, la "Nullità della

Corte di Cassazione - copia non ufficiale
Antonio B... ..



sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c.: omessa pronuncia in relazione alla dedotta illegittimità delle sanzioni"; a illustrazione del motivo, la contribuente osservava di aver contestato l'irrogazione delle sanzioni sotto il profilo dell'illegittimità del cumulo tra sanzione per violazione d'infedele dichiarazione e omesso versamento, oltreché per la "sproporzione" delle stesse e infine perché a causa dell'incertezza delle disposizioni la CTR avrebbe dovute considerare non punibile l'omissione; il quesito sottoposto era: "Si pronunci il principio per cui i giudici di secondo grado, avendo tralasciato i profili di illegittimità delle sanzioni irrogate hanno violato l'art. 112 c.p.c.".

Il motivo è fondato perché, in relazione alla specifica contestazione delle sanzioni, nulla la CTR ha statuito.

7. Sotto questo limitato profilo la sentenza deve essere pertanto cassata, con rinvio al giudice *a quo* per l'accertamento degli ulteriori fatti.

P.Q.M.

La Corte rigetta i primi quattro motivi di ricorso, accoglie il quinto, cassa l'impugnata sentenza, rinvia a altra sezione della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia che nel decidere la controversia dovrà attenersi ai superiori principi e regolare le spese di ogni fase e grado.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 4 marzo 2014